



Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

Società per la Gestione di Attività SGA s.p.a.

contumace

convenuti in riassunzione

Udienza di precisazione delle conclusioni: 5/12/2018

**Conclusioni per parte attrice:**

- 1) In via principale, accertarsi che i contratti sottoscritti dai Sig.ri [redacted] e [redacted] con la Banca ed impugnati con atto di citazione dagli attori sono affetti da simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. primo comma e conseguentemente dichiararne l'inefficacia e/o inesistenza e/o nullità assoluta; conseguentemente accertarsi che nulla è dovuto dagli odierni attori alla Banca in virtù dei contratti impugnati, per i motivi indicati in atti, con conseguente azzeramento dei saldi negativi dei conti correnti intestati agli odierni attori;
- 2) In via subordinata, accertarsi che i contratti sottoscritti dai sig.ri [redacted] con la Banca ed impugnati con atto di citazione dagli attori sono affetti da simulazione relativa ex art. 1414 secondo comma c.c. e pertanto inefficaci; accertarsi altresì che il negozio dissimulato è costituito da un contratto di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. per l'acquisto di azioni della Banca convenuta; conseguentemente accertarsi che nessuna somma è dovuta dagli odierni attori alla Banca in virtù dei contratti sottoscritti ed impugnati, stante il rapporto di mandato sottostante, con conseguente azzeramento dei saldi negativi dei conti correnti intestati agli odierni attori;
- 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse che i contratti impugnati siano inefficaci e/o inesistenti e/o nulli ex art. 1414 c.c. primo comma, accertato il collegamento negoziale tra i Finanziamenti e l'acquisto di azioni, accertarsi la violazione, da parte della Banca, del disposto dell'art. 2358 2° comma c.c., e conseguentemente, accertare la nullità dell'acquisto di azioni BPVI e la nullità o l'inefficacia sin dall'origine dei Finanziamenti sottoscritti dai sig.ri [redacted] e dei relativi contratti collegati impugnati nel presente contenzioso per violazione di norme imperative ex art. 1418 1° comma cc. Conseguentemente, accertarsi che nessuna somma è dovuta dagli odierni attori alla Banca in virtù dei predetti contratti, con azzeramento dei saldi negativi dei conti correnti intestati ai medesimi;
- 4) In via ulteriormente subordinata, accertarsi la violazione, da parte della Banca, degli artt. 21-94, e 23 – 25 bis del Testo Unico Finanza (D. Lgs. nr. 58/98 e succ. mod.), e degli artt. 39 e ss. Reg. Consob nr. 16190/2007 e conseguentemente, accertarsi la nullità dei contratti sottoscritti dai sig.ri [redacted] ed impugnati nel presente contenzioso per violazione di norme imperative ex art. 1418 1° comma

pagina 2 di 18

Firmato Da: GIUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1facd51b64a730117a4e9807ce4d3 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 19c1c9e33393



Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

cc.; accertarsi quindi che nessuna somma è dovuta dagli odierni attori alla Banca in virtù dei predetti contratti, con conseguente azzeramento dei saldi negativi dei conti correnti intestati ai medesimi;

5) In via ulteriormente subordinata, accertato che i contratti sottoscritti dagli odierni attori con la Banca ed impugnati nel presente contenzioso costituiscono, con riferimento a ciascuno dei Sig.ri [redacted], un collegamento negoziale, dichiarare detti contratti privi di efficacia fin all'origine e quindi improduttivi di effetti, in quanto non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. 2° comma, e conseguentemente, accertarsi che nessuna somma è dovuta dai Sigg.ri

[redacted] alla Banca;

6) In ogni caso, rigettarsi le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità ex artt. 83 ed 87 TUB sollevate dalla convenuta Banca Popolare di Vicenza in LCA, nonché le eccezioni, anche di inammissibilità, sollevate da Intesa San Paolo s.p.a.;

7) rigettarsi tutte le domande ed eccezioni sollevate da Banca Popolare di Vicenza in LCA, nonché da Intesa San Paolo s.p.a

8) Con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria: *(omissis; come da foglio telematico)*

#### **Conclusioni per parte Banca Popolare di Vicenza in L.c.a.:**

Voglia l'III.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettate e/o dichiarate inammissibili tutte le domande nuove, ivi comprese quelle riportate per la prima volta nelle conclusioni della memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 1, sub nn. 4) e 5), pp. 16 e 17, previa ogni più opportuna declaratoria, e ferme le istanze istruttorie già formulate in atti dalla convenuta, da intendersi ritrascritte,

- *in via preliminare, in rito*, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;

- *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

- *nel merito*, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;

- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio;

- *in via istruttoria*, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.

#### **Conclusioni per parte Intesa Sanpaolo s.p.a.:**

pagina 3 di 18









Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

Si costituiva la LCA eccependo in via preliminare inammissibilità delle domande nei suoi confronti, e incompetenza dell'ufficio a favore del Tribunale di Vicenza ex art. 83 comma 3 TUB; rinviando, per il merito alle sue precedenti difese.

Rimanendo contumace SGA, Intesa Sanpaolo si costituiva rimarcando come nessuna domanda fosse espressamente rivolta nei suoi confronti e comunque negando di essere successore della Banca, alla luce del disposto del d.l. 99/2017 il quale, nel dettare le norme speciali per la cessione dei rapporti della procedura, in particolare precisava all'art. 3 che *“restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: [...] b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate*

Venivano sentiti testi, secondo l'istruttoria ammessa. Infine le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Quanto alle ammissibilità o procedibilità o perseguibilità e alla competenza valga quanto segue.

L'art. 83 comma 3 TUB (*“3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né seguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né seguita alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”*) contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

pagina 7 di 18



Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c7ac0f51b64f73011744e68607ce493 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1d67ca0595390

Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale – valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del “Tribunale fallimentare” svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che *“comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa”* (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.

pagina 8 di 18



Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1ac1d51b6467301174e99607c0d43 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1403ca3933729

Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2018

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano “*come scopo solo tale accertamento*”. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita - era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Non può dunque essere negata la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura proposte dal soggetto che sia debitore della banca ormai in liquidazione in forza di titolo invalido, o inefficace, o risolto, e che ha interesse a vedersi liberato dal debito contrattuale.

Nelle sue difese, parte attrice assume che la presente causa possa proseguire in quanto avente ad oggetto unicamente una pronuncia di accertamento o costitutiva, e non già pronunce di condanna.

La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, infatti, in generale, da un lato apre la via all'accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste *ex contractu*), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall'altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (*ex nullitate*) o risarcitorie che invece non sono ammissibili.

La pretesa attorea deve essere dunque correttamente identificata e qualificata.

Nella prospettazione della parte attrice essa è stata indotta/costretta/convinta ad acquistare azioni utilizzando somme che le venivano messe a disposizione mediante affidamento in conto, affidamento tuttora in essere. Le sue sono domande demolitorie accompagnate, ciascuna, dalla conseguente richiesta, variamente espressa, di dichiarare che “*nulla è dovuto dagli odierni attori alla Banca in virtù dei contratti impugnati*”. Tale domanda, in quanto volta a fare dichiarare che, in conseguenza alla pronuncia demolitoria, vengono meno gli obblighi di adempimento al contratto - in particolare quanto al finanziamento, posto che l'acquisto azionario è ormai perfezionato e pagato - è certamente ammissibile: alla sua pronuncia la parte ha un interesse, non essendo stati ancora rimborsati i finanziamenti e pagati gli



Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

interessi, che si trovano in tutto o in parte appostati sui rispettivi conti degli attori. Tale pronuncia essa non potrebbe mai ottenere nell'ambito della procedura, finalizzata all'accertamento del passivo.

Tali domande sono dunque procedibili.

Nel merito, le allegazioni relative alla natura totalmente o parzialmente simulata dei contratti sono prive di qualunque sostegno probatorio. La stessa allegazione attorea non è tale da disegnare un patto nel quale l'operazione appaia come non voluta.

Quanto innanzitutto alla simulazione assoluta, che per essere provata non richiede controdiagnosi (Cass. sez. II, n. 8804 del 10/4/2018), essa è comunque scarsamente compatibile con la prospettazione dell'operazione contenuta nella stessa narrativa attorea, dove si afferma come l'operazione fosse stata prospettata dai funzionari della Banca con una offerta di un piccolo guadagno al cliente (1%), ed accettata: questa prospettazione, che contiene la rappresentazione di un concreto vantaggio pecuniario per i clienti, avvalorava piuttosto la effettiva volontà di ambo le parti di concludere i contratti.

Nessuna controdiagnosi è stata poi prodotta dagli attori, il che toglie in radice la possibilità di provare la simulazione relativa, trattandosi di contratti – di collocamento titoli e di finanziamento bancario – per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam.

Venendo allora alla censura di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., si osserva quanto segue.

L'art. 2358 c.c. è dettato per le società per azioni, alla disciplina delle quali, per quanto compatibile, rimanda l'art. 2519 c.c. per integrare la disciplina di legge delle società cooperative. Tale era BPVi alla data dei fatti, essendo, in particolare, una banca popolare, una delle due forme con cui secondo l'art. 28 TUB le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria.

Il disposto dell'art. 2358 c.c., che nella originaria formulazione codicistica conteneva un divieto assoluto di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di proprie azioni, in una prima versione novellata – in vigore dal 1986 e fino al 2008 - dopo il primo comma che ribadiva il divieto, aggiungendo il divieto di dare garanzie per l'acquisto, prevedeva al secondo comma il divieto di accettare azioni proprie in garanzia, e al terzo comma aggiungeva una deroga favore dell'acquisto da parte dei dipendenti, tuttavia con un limite di ammontare legato agli utili distribuibili e alle riserve disponibili.

Nell'attuale testo, in vigore appunto dalla fine del 2008, il divieto è ribadito nel primo comma, mentre i successivi commi dettano invece delle dettagliate regole procedurali e pubblicitarie, e dei limiti patrimoniali.

pagina 10 di 18



Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1063495319

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEFC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1a0b51b646730177469807c0443 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1063495319

Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che la violazione del divieto sia sanzionata di nullità: così Cass. sez. 1, n. 15398 del 19/6/2013. Nella motivazione la Corte indicata la ratio della disciplina fra l'altro nella "volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società", oltre che a tutela dell'interesse dei soci contro i rimborsi preferenziali di conferimenti di alcuni di essi e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, specie in sede assembleare.

In altra sentenza (Sez. 1, n. 25005 del 24/11/2006) riconoscendo al socio di società per azioni la legittimazione ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, stipulato dalla società con i sottoscrittori delle stesse, ove deduca la violazione dell'art. 2358, primo comma, c.c., quale terzo interessato ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., ha affermato che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto. La Corte osserva che le fattispecie di nullità per violazione dell'art. 2358 primo comma c.c. comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, per il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all'obbligazione di rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento - già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla società - e dunque non potrà comportare rimedi della decadenza del socio moroso e della estinzione delle sue azioni con la corrispondente riduzione del capitale sociale, ai sensi all'art. 2341 c.c.. L'interesse era poi ravvisato, in capo al socio di società di capitali, in quanto la lesione del capitale sociale si riflette anche sul valore della sua quota.

In ambedue i citati casi era applicabile la versione "intermedia" dell'articolo 2358 c.c., contenente dunque il divieto, ma anche una prima deroga a favore dei dipendenti.

La norma era in allora ricondotta al novero delle norme imperative, e non ha perduto tale carattere sol perché, nell'attuale testo, pur dopo avere vietato, disciplina le modalità di approvazione e i limiti del finanziamento, ammettendolo in via generale alle condizioni procedurali e sostanziali indicate.

Cass. SSUU n. 26724 del 19/12/2007 motiva infatti "...tanto l'impugnata sentenza della corte d'appello di Torino, quanto la più volte menzionata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005, sembrano individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. Ma ... l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell' art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista

pagina 11 di 18







Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

dell'assemblea in vario modo relativi alla emissione e al collocamento di azioni. primo fra tutti il caso di aumento del capitale sociale, operazione che è ammessa dall'art. 2524 comma 3 c.c., il quale prescrive però la applicazione della disciplina generale delle s.p.a. relativa alla modificazione dell'atto costitutivo; lo stesso acquisto o rimborso delle proprie azioni può essere demandato agli amministratori solo dall'atto costitutivo (2529 c.c.).

Più specificamente, nella materia bancaria, l'art.12 del T.U.B., norma generale applicabile anche alle banche popolari, prescrive la spettanza all'assemblea della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie: e più in generale l'art. 12 comma 4 prevede che: “*Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412* “ Si applica dunque, fra l'altro, l'art. 2420bis c.c. che ascrive l'emissione di obbligazioni convertibili ai compiti dell'assemblea straordinaria, determinando i casi, i modi e i limiti dell'emissione.

Né si vede poi alcunché di incompatibile con la disciplina delle cooperative nei disposti relativi ai limiti, presupposti e ai modi della deliberazione di concedere finanziamento per l'acquisto delle azioni della società, previsti dall'art. 2358 c.c. commi 3,4,5,6, e con l'obbligo ivi previsto di iscrivere una riserva indisponibile corrispondente.

Poiché tutte le condizioni dettate dalla norma concorrono a elidere i pericoli insiti nel finanziamento dell'acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere parimenti perché il divieto del comma 1 dell'art. 2358 sia superato: sia quelle di forma e di competenza, sia quelle relative ai presupposti, sia quelle relative alla pubblicità. Appare in primo luogo rilevante la necessità che l'operazione di assistenza finanziaria sia programmata unitariamente e resa pubblica.

Va poi escluso che la disciplina civilistica, posta a tutela del capitale sociale, sia in qualche modo esclusa dal fatto che le società cooperative sono sottoposte a forme di vigilanza (per le Banche, da parte di Consob, Banca d'Italia e, dal 2014 in forza del reg. UE 575/2013, anche dalla BCE) in mancanza di norme che in tal senso dispongano.

Venendo poi alla applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, la disciplina di rango legislativo si rintraccia in primo luogo nelle non molte disposizioni del TUB ad esse relative : oltre alle norme generali fino all'art. 27, le disposizioni del capo V da art. 28 ad art. 32, nonché 149 (norma transitoria) e dal 2005 l'art. 150bis.

pagina 14 di 18



Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1fac651b54473017a4e9807ce4f43 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATEES CA Serial#: 16c3ca3e33319

Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2019

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

Va ricordato che con l'entrata in vigore del TUB, venne abrogato, giusta art. 161 del medesimo, il d.l.vo 105/1948, il cui art. 9 prevedeva che *"La società' puo' accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge e' demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali"*. Il TUB dunque come primo atto abrogava una norma che ammetteva le banche popolari a prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di proprie azioni.

Con il d.l.vo 310/2004 poi era introdotto nel TUB l'art. 150 bis che esplicitava quali disposizioni del codice civile non si applicano alle banche popolari: al primo comma elencava: *"2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma..."* e al secondo aggiungeva: *"2512, 2514 e 2530, primo comma..."*. Come si vede, l'elenco al primo comma inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 e continua con articoli ad esso susseguenti, e non include tale articolo.

Dunque l'art. 150bis - in una con l'abrogazione dell'art. 9 d.l.vo 105/1948 innanzitutto autorizzano dunque senz'altro ad escludere che il legislatore abbia inteso permettere alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma; e in secondo luogo a concludere, in particolare, che si sia inteso applicabile ad esse l'art. 2358 c.c.

Nel caso di specie, si tratta di un collocamento di azioni proprie con finanziamento avvenuto con operazioni singole, al di fuori di qualsiasi unitaria programmazione, deliberazione e forma riconducibili all'art. 2358 comma 3 c.c.: infatti solo nella relazione semestrale finanziaria consolidata al 30/6/2015 (doc. 24 convenuta) l'organo amministrativo - peraltro meramente prendendo atto delle risultanze ispettive BCE e Banca d'Italia e delle valutazioni di queste sull'entità del fenomeno, ciò cui si appella la difesa della convenuta BPVi per negare natura confessoria a questo e ad altri atti dei propri organi - provvedeva ad iscrivere a bilancio una riserva indisponibile, richiamato l'art. 2358 (comma 6, ultima parte) del codice civile.

Conseguentemente, essendo di fatto occulta e ignota l'entità del fenomeno - che si accerta pertanto, giudizialmente, caso per caso - è impensabile non solo ridurre la questione del mancato rispetto dell'art. 2358 alla mera necessità di verifica postuma del rispetto del limite numerario dell'art. 2358 comma 6, come vorrebbe parte convenuta, ma anche in concreto operare, se anche lo si volesse, una tale verifica.

Una volta affermata dunque la applicazione della disciplina dell'art. 2358 c.c., si ha l'effetto, discendente dalla imperatività della norma, della nullità della intera operazione. In essa non vi sono due atti negoziali (finanziamento e collocamento di azioni) fra loro collegati per volontà dispositiva delle parti, sì che si possa parlare di "collegamento contrattuale" in senso proprio; ma due atti che, poiché di fatto fra loro

pagina 15 di 18

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1fac0151b447930117a4e9607c0a43 - Firmato Da: TOSI LILIANA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 140c0a91953924



Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2018

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

intenzionalmente legati, sono colpiti dal divieto di legge e dunque dalla nullità: essi sono entrambi, nella loro connessione fattuale, lesivi in fatto o in potenza della integrità del capitale sociale.

In relazione a ciò, l'istruzione testimoniale non ha mirato, come lamenta la parte convenuta, a provare, contro il dettato dell'art. 2722 c.c., dei patti contrari al contenuto del contratto, ma a provare proprio il collegamento fattuale che è vietato dalla legge. Tale collegamento viene provato mediante elementi presuntivi – tratti dalla ravvicinata collocazione temporale dei singoli atti di acquisto e di rispettivo collocamento azionario – e mediante elementi, di fonte testimoniale, che illustrino il concreto della trattativa e dunque eventualmente la condivisione, fra i paciscenti, dell'esistenza di un nesso di finanziamento vietato, riconducibile, in particolare, dal lato della Banca, alle determinazioni della gerarchia bancaria.

Nel caso di specie, la stretta prossimità temporale dell'acquisto azionario rispetto al finanziamento, lo stesso rinnovo del finanziamento e i vari storni di interessi dai conti rispondono alla logica tipica della assistenza finanziaria.

Inoltre il dr. ██████████ già capo area BpVi, che propose l'operazione, e la dipendente ██████████ consulente di BPVi che curò poi in concreto la parte amministrativa contrattuale, hanno integralmente confermato quali testimoni (capp. 5,7,8 parte attrice) di avere proposto l'operazione come descritta dai ██████████ un duplice acquisto azionario su finanziamento bancario, privo di oneri per i clienti. A delineare il contesto il ██████████ ha riferito che : *“L'operazione era una di quelle che nelle riunioni dell'epoca della Direzione Generale ci venivano suggerite per permettere ai soci di acquistare e vendere azioni della Banca nonostante l'esistenza del blocco del fondo di riacquisto di azioni proprie, come da indicazioni dei responsabili di allora, Direttore generale e Vice D.G., direttore commerciale e direttore regionale; siamo stati noi Banca a prendere l'iniziativa di contattare ██████████ per proporre loro questa operazione, loro non avevano assunto iniziative volte ad acquistare azioni della Banca”*.

Quanto testimoniato conferma pienamente la riconduzione della duplice operazione di cui qui si tratta ad una assistenza finanziaria vietata, addirittura avvenuta su iniziativa dell'istituto bancario e in omaggio ad una strategia decisa dalla gerarchia bancaria.

Ciò porta, come conseguenza della nullità dei contratti mediante i quali si realizzò la violazione di legge, e rimanendo ai limiti che segnano la possibilità di pronuncia di questo ufficio, ad affermare che gli attori nulla devono alla Banca – ora in liquidazione – in adempimento dei rispettivi contratti di finanziamento, e ciò anche se le relative poste sono state regolate in conto corrente.

La pronuncia, ex art. 111 comma comma 4 c.p.c., vincola in ogni caso il successore a titolo particolare.

pagina 16 di 18



Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 2c1e4d151b648730117e4e98607ce443 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 14c7e7445394

Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2016

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

Chi sia tale successore non è necessario, in questo giudizio, esplicitamente affermare, ove non vi sia sul punto una specifica richiesta.

Tale richiesta promana dalla sola ISP, la quale nega di essersi resa cessionaria di alcuno dei rapporti coinvolti.

Sul punto, il disposto dell'art. 3 d.l. 99/2017 (*"restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: [...] b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate"*) trova effettivo riscontro nei disposti del "contratto di cessioni di aziende" con i quali ISP ha acquistato determinate attività e passività della cessata BPVi. Ciò però lascia aperti spazi di dubbio, in particolare, quanto alla eventualità che, interpretato in senso letterale e restrittivo il dettato di legge, sia stato ricompreso invece nella cessione il rapporto di conto corrente sul quale le varie poste derivanti dal collocamento azionario e dal finanziamento sono stati regolate.

Al momento della riassunzione della lite la questione poteva effettivamente dare adito a dubbi: come da docc. B e C di ISP (dep giugno 2018) ancora il 30/11/2017 Intesa Sanpaolo ricordava ai [redacted] di avere già loro comunicato che essi erano diventati "suoi clienti" (cfr missiva 15/11/2017, doc. 71 attori) confermando di avere acquisito, in particolare, i conti correnti; anche se, e per la prima volta, precisava che *"se al 8 dicembre 2017 il suo conto sarà debitore, allora resterà sua controparte banca Popolare di Vicenza"*. E in effetti il 11/1/2018 BPVi comunicava uno "sconfino rilevante" del saldo di conto di [redacted] (doc. 72 attori).

Alla luce di ciò può effettivamente ritenersi finalmente qui chiarito – posto che i conti correnti sui quali si regolavano i rapporti erano ambedue passivi alla data del 8/12/2017, restando non onorati interessi e capitale del finanziamento - che ISP non ha in effetti acquistato neppure i conti correnti. Essa dunque non ha acquistato la titolarità passiva dei rapporti in causa.

Quanto a SGA, secondo le difese finali della Liquidatela (conclusionale, punto 43) *"in attuazione del DL 99/2017, con il D.M. 22 febbraio 2018, pubblicato in G.U. del 29 maggio 2018 n. 123, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5, commi 1 e 5, DL 99/2017, ha costituito all'interno di SGA il "Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza" destinato esclusivamente all'acquisto dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di BPVI, non ceduti ai sensi del già menzionato art. 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi*

pagina 17 di 18





Sentenza n. 1760/2019 pubbl. il 29/07/2019

RG n. 8527/2016

Repert. n. 3634/2019 del 29/07/2019

dell'art. 4 del DL 99/2017, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti," e dunque, ove venisse adottata una lettura ristretta e formale dell'art. 3 d.l. 99/2017, SGA potrebbe essersi resa acquirente se non altro dei conti correnti, portanti le poste rinvenienti dall'operazione illecita; tale eventualità pare avvalorata dalla missiva con cui SGA sollecitava i due [redacted] a saldare il loro debito (docc. 73 e 74 attori)

Si pronuncia dunque come in dispositivo; le spese fra attori e Intesa Sanpaolo possono compensarsi, per gravi ragioni derivanti dalla assoluta incertezza, al momento della riassunzione, circa l'eventuale subentro della suddetta quantomeno nel rapporto di conto corrente.

Nulla v'è da regolare con SGA, non costituita, la quale con la sua mancata resistenza non ha determinato alcun aggravio di onere difensivo.

Le spese fra attori e Liquidatela si regolano tenendo conto del valore della causa, della unitaria e parallela difesa degli attori, delle caratteristiche della lite

## P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande degli attori nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a.;
- 2) rigetta le domande di simulazione;
- 3) dichiara la nullità degli acquisti azionari e dei finanziamenti di cui alla domanda; dichiara nulla essere dovuto in adempimento dei contratti di finanziamento;
- 4) compensa le spese fra parte attrice e Intesa Sanpaolo s.p.a.;
- 5) condanna BPVi s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa a rifondere le spese di lite degli attori, per euro 3.372,00 in esborsi, 30.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 23/7/2019

Il Presidente dr. Liliana Guzzo

Il Giudice rel. dr. Lina Tosi

pagina 18 di 18

